

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/484 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2017 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Omissis,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2017

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 (in %)
09.4273	2,317253
09.4274	—